

bligazione, sono dovuti gli interessi nella misura legale, solamente qualora manchi un esplicito patto al riguardo. Nella specie invece l'art. 10 dell'atto di mutuo stabilisce:

„La inadempienza ecc..... conferisce all'Istituto il diritto di chiedere la immediata re-stituzione della quota di capitale mutuato ancora dovuta e dei suoi accessori, compresi gli interessi di mora alla ragione del 2.25%„.

L'Istituto non può accettare una tesi diversa, che lo esporrebbe a perdite gravi nei moltissimi casi, in cui procede ad espropriazione.

Ed allora resta la questione di opportunità: l'immobile dato in garanzia all'Istituto è un convento, non facilmente utilizzabile. Chi, se la possibilità di ottenere il rimborso del capitale e di parte degli interessi di mora, qualora le si concludano, con il Governatorato, la vendita dell'immobile, vendita che incontro-rebbe seri ostacoli, ove si insistesse nella richiesta del pagamento integrale del credito dell'Istituto, come sopra calcolato, poiché il Governatorato non intende addivenire a detto acquisto, qualora, con il prezzo dell'immobile, non vengano completa-mente facitati tutti i creditori ipotecari iscritti, nel-